



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

PROVINCIA DI TORINO

Via Reano, 3 – CAP 10090 – P. IVA/C.F 03901620017 - TEL. 0119329360

FAX 0119329349 – E-mail: tributi@comune.buttiglieraalta.to.it

TRIBUTI - ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – SISTEMI INFORMATIVI

ORD. n. __30__ /11

VENDITE STRAORDINARIE

FISSAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PUBBLICITA', DEI PERIODI E DELLA DURATA DELLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE, DI FINE STAGIONE E PROMOZIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/99, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE N. 27/2004.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Visto l'art.15, comma 6, del D.Lgs. 114/98 in cui è stabilito che le Regioni disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione;
- Visto l'art. 12 della L.R. 28/99 con il quale la Regione Piemonte ha provveduto al trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative previste dal succitato art. 15, relative alla fissazione delle modalità di svolgimento, della pubblicità, dei periodi e della durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione;
- Visto il capitolo 3 della DGR n. 42-29532 del 01/03/00, nel quale vengono forniti ai comuni principi e disposizioni in materia, stabilendo che per quanto non risulta espressamente previsto dagli artt. 12,13,14,e 15 della L.R. 28/99 i comuni hanno competenza a disciplinare la materia nelle forme ritenute più opportune;
- Vista la L.R. 18/10/2001 n. 27 avente oggetto: "Modifiche della L.R. 12/11/1999 n. 28 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 114/98), in materia di vendite di fine stagione e promozionali";
- Effettuate le consultazioni delle componenti interessate, nonché dei comuni confinanti, previste dal capitolo 3, punto 2, lettera b1) della DGR n. 42-29532 del 01/03/00.

DISPONE

VENDITE DI LIQUIDAZIONE:

I testi delle asserzioni pubblicitarie delle vendite di liquidazione, ai fini di una corretta informazione al consumatore e per consentire il controllo degli organismi preposti, dovranno indicare in modo chiaro il motivo della liquidazione, che non potrà essere difforme dai casi previsti dalla legge (art.15 D. Lgs. 114/98 e art. 13 L.R. 28/99 e s.m.i.)

VENDITE DI FINE STAGIONE:

e vendite di fine stagione nel Comune di Buttigliera Alta per la STAGIONE ESTIVA 2011 possono essere effettuate, previa comunicazione scritta al Comune, soltanto nel periodo

DAL 1 LUGLIO AL 25 AGOSTO 2011

La comunicazione deve contenere:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

VENDITE PROMOZIONALI:

nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti in un certo periodo. L'operatore che intende effettuare una vendita promozionale dovrà effettuare preventiva comunicazione al Comune relativa al periodo di svolgimento, che dovrà comunque essere limitato nel tempo.

La comunicazione deve contenere:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- la percentuale degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

ORDINA

A tutti gli operatori commerciali del Comune di Buttigliera Alta il rispetto del presente provvedimento.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi della Legge 241/90 si informa che avverso la presente è ammesso ricorso nei modi e nei tempo previsti dalla legge.

Buttigliera Alta 16/06/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(TRAPANESE Rag. Romeo)

